

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2817

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRASCA, SALVATORE, FERRARI MARTE, ACCAME

Presentata il 29 marzo 1979

Parità di trattamento tra lavoratori dell'ENEL

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente nazionale per l'energia elettrica, con la nota legge istitutiva 16 dicembre 1962, n. 1643, aveva trasferito nel nuovo ente tutti i dipendenti delle aziende elettriche private, grandi e piccole, assoggettandoli al proprio contratto collettivo.

A questi lavoratori l'ENEL non aveva però riconosciuto l'anzianità che essi avevano maturato presso le aziende di provenienza, ai fini degli scatti biennali, innescando reazioni a catena per la disparità di trattamento tra lavoratori della stessa azienda.

La questione approdò in varie preture d'Italia: da una parte l'ENEL irremovibile nel negare il diritto richiesto e dall'altra i lavoratori delle aziende nazionalizzate, spesso assistiti dalle organizzazioni sindacali.

I lavoratori trasferiti nel nuovo ente chiedevano la parità di trattamento (articolo 97 della Costituzione) in quanto la loro anzianità di lavoro era maturata

presso aziende elettriche private dalle quali la nazionalizzazione li aveva avulsi senza possibilità di « opzioni » perché il trasferimento era stato « coattivo ».

Nelle varie sedi giudiziarie, con esiti alterni, si dibatterono le varie tesi, dal Concordato del 23 maggio 1946 per la perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle province dell'Italia centro-meridionale (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 14 ottobre 1960), all'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile.

Allo scopo di porre fine all'annosa vicenda che aveva dato luogo a numerosissime controversie in diverse sedi giudiziarie, l'ENEL è stata finalmente indotta a sottoscrivere un accordo con i rappresentanti dei lavoratori per il riconoscimento, con effetto dal 1° gennaio 1975, del diritto dei lavoratori trasferiti, agli aumenti di anzianità per i periodi precedenti al loro passaggio all'ENEL.

L'ENEL ha però ritenuto di escludere dal beneficio tutti quei lavoratori che nel

frattempo avevano avuto nel merito sentenze passate in giudicato negativamente.

È vero che tutte le questioni decise con sentenze non più impugnabili in appello o in cassazione non possono essere riproposte in un nuovo giudizio ma è anche vero che l'ENEL, in quanto Ente pubblico, non può derogare al principio dettato dall'articolo 97 della Costituzione secondo cui i « pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ».

L'ENEL, come tutte le pubbliche amministrazioni, deve osservare nei confronti degli utenti e dei propri dipendenti un comportamento che escluda discriminazioni e garantisca una effettiva parità di trattamento, come prescritto dalla Costituzione. Anche nei contratti collettivi e negli accordi sindacali, che costituiscono la legge regolatrice dei rapporti ENEL-dipendenti, non possono essere inserite clausole che violino il principio della imparzialità (articolo 97 della Costituzione).

La sussistenza per l'ENEL dell'obbligo di rispettare il principio costituzionale della parità di trattamento anche nei confronti dei propri dipendenti comporta da una parte l'illegittimità di ogni provvedimento difforme e dall'altra il dovere di far sì che a situazioni identiche corrispondano provvedimenti di contenuto identico.

Cosicché l'accordo sindacale stipulato dall'ENEL e con il quale lo stesso Ente ha riconosciuto diritti in precedenza sempre contestati deve ritenersi illegittimo nella parte in cui esclude il riconoscimento degli stessi diritti in favore di alcuni dipendenti e ciò a causa della violazione del principio di parità di trattamento.

Nello stesso tempo, il riconoscimento operato dall'ENEL in favore di una parte dei propri dipendenti, deve indurre l'Ente, sempre per la vigenza del principio della parità di trattamento, ad estendere gli stessi diritti a tutti i propri dipendenti per eliminare macroscopiche ingiustizie e per evitare la prosecuzione di onerose controversie anche giudiziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti i lavoratori trasferiti all'ENEL per effetto di quanto disposto dalla legge 16 dicembre 1962, n. 1643, hanno diritto agli aumenti biennali di anzianità anche per il periodo antecedente il loro trasferimento all'ENEL.

ART. 2.

Per il periodo anteriore al trasferimento la determinazione delle somme spettanti a ciascun lavoratore interessato, secondo quanto descritto in relazione, dovrà avvenire secondo le modalità dello accordo stipulato il 29 novembre 1976 tra l'ENEL e le associazioni sindacali dei lavoratori.